

Sampierdarena, nuova ordinanza anti alcol: il coprifuoco scatta a mezzogiorno

di **Redazione**

29 Dicembre 2017 - 18:19



Genova. Niente alcol in strade e piazze e nei luoghi aperti al pubblico ad eccezione dei locali dalle 12 alle 8 del mattino successivo. E' la novità principale dell'ordinanza anti alcol su Sampierdarena approvata oggi dalla giunta comunale su proposta degli assessori al commercio e turismo Paola Bordilli e dell'assessore alla sicurezza Stefano Garassino

La nuova ordinanza estende fra l'altro il perimetro della zona soggetta al precedente provvedimento, comprendendo soprattutto molte aree a levante del quartiere di Sampierdarena, tra cui via Buoizzi.

Per i trasgressori le sanzioni sono salate: multa fino a 500 euro oltre al sequestro dei contenitori delle bevande.

"Sampierdarena merita un'attenzione particolare - sottolinea l'assessore al commercio e al turismo Paola Bordilli - Abbiamo lavorato ascoltando le richieste provenienti dal territorio, sia da parte dei residenti che dei commercianti, in collaborazione naturalmente con il Municipio Centro Ovest. Abbiamo inasprito diverse misure, abbiamo previsto il divieto di consumo di alcol in strada e il sequestro dei contenitori. Continua al contempo l'impegno

dell'assessorato nella lotta contro i circoli e i locali "malsani": solo dal luglio a Sampierdarena ne abbiamo chiusi 10 (il totale nel 2017 è di 13) che non erano in regola con le misure previste dall'ordinanza. Il nostro intento è riqualificare i quartieri tutelando quelle attività commerciali che concorrono a portare vitalità e, nello stesso tempo, sicurezza".

Queste in dettaglio le altre disposizioni:

1 Le attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché le attività artigianali alimentari devono chiudere alla clientela **entro le ore 1 da lunedì a venerdì ed entro le ore 2 del giorno successivo il venerdì**, il sabato e tutti i prefestivi, con divieto di apertura prima delle ore 5 degli stessi giorni, ad esclusione di quelle che non commerciano/somministrano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione

2 Tutti gli esercizi di vicinato (fino a 250 mq. di superficie netta di vendita) devono chiudere l'attività entro le **ore 21 di ogni giorno** con divieto di apertura prima delle ore 06,00 del giorno successivo, ad esclusione di quelli che non commerciano bevande alcoliche in qualsiasi forma e di qualsiasi gradazione.

3 Le strutture con superficie di vendita superiore a 250 mq. che protraggono l'attività dopo le ore 21, a partire da quell'ora devono cessare la vendita di alcolici e sono tenute a garantire l'impossibilità da parte dei clienti di accedere alle bevande alcoliche riponendo le stesse in aree chiuse come armadi, magazzini, cantine e simili o con sbarramento delle corsie e scaffalature in cui sono esposti alcolici.

4 I titolari o gestori di attività di somministrazione di alimenti e bevande, gli esercizi di vicinato che possono restare aperti dopo le ore 21 in base al presente provvedimento, le grandi e medie strutture di vendita e le attività commerciali artigianali per la vendita di prodotti alimentari, non devono vendere per asporto bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallo dopo le ore 21 e sino alle ore 6 del giorno successivo.

5 Nei circoli privati tutte le attività rumorose che si svolgono all'interno devono esaurirsi entro le ore 24 e non possono riprendere prima delle ore 7 successive dei giorni feriali e sino alle ore 9 successive dei giorni festivi, fatte salve eventuali limitazioni più restrittive prescritte dal Nulla Osta Acustico. La somministrazione di alimenti e bevande per i circoli privati deve cessare inderogabilmente entro le ore 23 e non può riprendere prima delle ore 7 del giorno successivo.

6 Tutte le attività commerciali, artigianali e di somministrazione nonché i circoli privati che effettuano somministrazione, dovranno rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante l'apposizione di informazioni all'interno ed all'esterno del locale, con l'indicazione degli orari sopra stabiliti;

L'inosservanza delle disposizioni comporta, oltre l'applicazione di una sanzione pecuniaria, in caso di ripetizioni delle violazioni, anche la sospensione del titolo che abilita all'esercizio dell'attività fino a tre mesi.

